

Conclusa la consultazione sul testo del provvedimento dell'AcCom. Ancora dubbi tra i legali

# Tutela del diritto d'autore online, prende forma il regolamento

Pagine a cura  
DI FEDERICO UNNIA

**P**rimi passi verso una maggiore tutela del copyright online.

Si è conclusa pochi giorni fa la consultazione pubblica sullo schema di regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AcCom) per la nuova tutela online del diritto d'autore, e sembra finalmente aprirsi una nuova stagione nella tanto discussa querelle tra autori, service provider e utilizzatori della rete.

La nuova delibera AcCom 452/13 in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica approvata lo scorso 25 luglio, ha riaperto i riflettori sul tema cruciale della regolamentazione amministrativa delle procedure di rimozione selettiva dei contenuti illeciti a tutela delle opere digitali. Primi passi concreti nella difficile ricerca di un equilibrio tra posizioni concettualmente opposte tra di loro.

«Pur permanendo diversi profili critici irrisolti, il regolamento contiene due soluzioni pragmatiche che possono essere ritenute apprezzabili, sotto il profilo della funzionalità del procedimento disciplinato», commenta con *Affari legali* Emilio Tosi, managing partner di *Tosi & Partners High Tech Legal*, professore di diritto privato e diritto delle nuove tecnologie all'Università di Milano Bicocca. «Si tratta dell'esclusione dall'ambito soggettivo del regolamento AcCom degli utilizzatori finali della rete internet, c.d. downloader, e dall'ambito oggettivo delle attività di condivisione diretta (c.d. peer to peer) tra utenti finali, che rimangono, quindi, di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria ove sussistano gli estremi di una fattispecie di reato. L'obiettivo dichiarato, pur discutibile sotto il profilo dell'enforcement limitato, ma realistico, considerate le scarse risorse a disposizione, è quello di concentrare l'azione



Emilio Tosi

di contrasto nei confronti della pirateria digitale degli uploader; infine, l'esclusione dell'avvio d'ufficio delle verifiche, che avrebbe, in concreto, paralizzato AcCom di fronte al mare magnum di internet, a fronte di una più realistica attivazione della procedura di rimozione selettiva su istanza dell'interessato».

Secondo Tosi, comunque, «il nuovo tentativo di regolamentazione amministrativa non è esente da criticità. Valga per tutti, il permanere del problema di fondo, più volte stigmatizzato, sull'ambito applicativo: non pare ammissibile, dal punto di vista della gerarchia delle fonti, l'estensione automatica, senza copertura espressa di norma primaria, idealmente, una nuova Legge sul diritto d'autore 2.0, a tutti quei contenuti definiti nello schema di regolamento come «opere digitali», cioè diffusi a mezzo internet. Si rende, quindi, urgente un intervento del legislatore, ordinario o delegato, che elimini alla ra-

## Lo schema di regolamento dell'AcCom sulla tutela del diritto d'autore in rete in pillole

- Il provvedimento punta a contemperare la tutela del diritto d'autore con alcuni diritti fondamentali, quali la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione, il diritto di accesso a internet, il diritto alla privacy.
- L'Autorità si concentra sulle violazioni esercitate con finalità di lucro e assegna carattere assolutamente prioritario alla lotta contro la pirateria «massiva», escludendo dal proprio perimetro d'intervento gli utenti finali (downloaders) e il cosiddetto peer-to-peer.
- Il provvedimento prevede l'istituzione di un Comitato Incaricato, tra l'altro, di sviluppare forme di autoregolamentazione per la diffusione di contenuti digitali legali, di monitorare l'applicazione del regolamento e di formulare all'AcCom proposte di aggiornamento in relazione ai cambiamenti tecnologici e di mercato
- La procedura di enforcement proposta, pur svolgendosi in tempi brevi, rispetta il principio del contraddittorio in modo da consentire a tutti i soggetti interessati di far valere le proprie ragioni.
- In linea con la connotazione del diritto d'autore come diritto soggettivo disponibile, il procedimento dinanzi all'Autorità può essere avviato solo su istanza del soggetto legittimato, non d'ufficio, e dopo aver rivolto, senza esito positivo, una richiesta di rimozione al gestore della pagina Internet.
- L'intervento dell'AcCom si fonda comunque sul convincimento che la lotta all'illegalità non possa limitarsi all'opera di contrasto, ma debba essere accompagnata da una serie di azioni positive di importanza cruciale: la promozione dell'offerta legale, l'informazione e l'educazione dei consumatori, essenziali per creare una «cultura della legalità» nella fruizione dei contenuti

dice questa lacuna, estendendo espressamente i poteri di AcCom al di fuori del ristretto contesto dei contenuti audiovisivi legittimato espressamente dal vigente testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Tusmar).